

Numero della proposta

21

CAMERA DEI DEPUTATI


Sessione 1869-70.


Proposta di Legge presentata nella tornata del 7. Marzo 1870.
dal Ministro Di Grazia e Giustizia

OGGETTO

Relatore *Piroli*

Approvata nella tornata del 15. Marzo 1870.
27. Giugno.





DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 24 luglio 1868

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1	<u>Ferracini</u>	Uff. 6	<u>Picchi</u>
„ 2	<u>Ferracini</u>	„ 7	<u>Solidati</u>
„ 3	<u>Maffei</u>	„ 8	<u>Samminelli</u>
„ 4	<u>Aliphi</u>	„ 9	<u>Giuliani</u>
„ 5	<u>Castellani</u>		

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Pivoli
 Segretario Maffei Stefano
 Relatore Pivoli

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 20 Aprile 1869

Approvata la Legge nella tornata del (15. Marzo 1870.) 21 B-
29. Giugno 1870

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore	<u>12. merid.</u>	del	<u>13. Luglio 1868</u>	nel	<u>Ufficio 2^o</u>
Alle ore	<u>8. sera</u>	del	<u>11. Settembre 1868</u>	nel	<u>Gabinetto 5^o</u>
Alle ore	<u>8. sera</u>	del	<u>11. „</u>	nel	<u>„ 5^o</u>
Alle ore	<u>12. merid.</u>	del	<u>18. Aprile 1869</u>	nel	<u>Ufficio 9^o</u>
Alle ore	<u>3. sera</u>	del	<u>12. Maggio 1869</u>	nel	<u>Gabinetto 1^o</u>
Alle ore	<u>2. sera</u>	del		nel	
Alle ore	<u>2. sera</u>	del	<u>13. Marzo 1870</u>	nel	<u>Gabinetto 6^o</u>
Alle ore	<u>11. aut.</u>	del	<u>14. „</u>	nel	<u>Ufficio 5^o</u>
Alle ore	<u>4. pomerid.</u>	del	<u>22. Giugno</u>	nel	<u>Ufficio 9^o</u>
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE
presentato dal ministro di grazia e giustizia e culti
(DE FILIPPO)
nella tornata del 22 giugno 1868

Provvedimenti rispetto ai benefici ed alle cappellanie laicali che in alcune provincie del regno furono soppressi con legge promulgata in quella del 18. marzo 1867.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 24 luglio 1868

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1	<u>Ferracini</u>	Uff. 6	<u>Picchi</u>
” 2	<u>De Gasperi</u>	” 7	<u>Sabatini</u>
” 3	<u>Mezzanotte</u>	” 8	<u>Carminati</u>
” 4	<u>Aliphi</u>	” 9	<u>Giannini</u>
” 5	<u>Castellani</u>		

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Picchi
 Segretario Mezzanotte Stefano
 Relatore Picchi

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 20 Aprile 1869.

Approvata la Legge nella tornata del (15. Maggio 1870.)
29 - Giugno 1870. 21 B-

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore 12. merid.	del 13. luglio 1868	nel Ufficio 2°
Alle ore 12. merid.	del 14. Agosto 1868	nel Gabinetto 5°
Alle ore 12. merid.	del 19. " "	nel " "
Alle ore 12. merid.	del 18. Aprile 1869	nel Ufficio 9°
Alle ore 3. prime	del 12. Maggio 1869	nel Gabinetto 11°
Alle ore 2. prime	del " "	nel " "
Alle ore 2. prime	del 12. Maggio 1870	nel Gabinetto 6°
Alle ore 11. ant.	del 14. " "	nel Ufficio 5°
Alle ore 4. pomerid.	del 22. Giugno	nel Ufficio 9°
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**Ferraciu, Serafini, Massari Stefano, Alippi, Panattoni,
Piroli, Solidati, Sanguineti, Gigliucci**

sul progetto di legge modificato dal Senato del regno
ripresentato alla Camera dal ministro di grazia e giustizia
e dei culti

nella tornata del 18 giugno 1870

Sui provvedimenti relativi ai benefici ed alle cappellanie laicali soppressi con leggi precedenti a quella del 15 agosto 1867.

Tornata del 23 giugno 1870

SIGNORI! — Il progetto di legge sui provvedimenti riguardanti i benefici e le cappellanie laicali soppressi dalla legge 29 maggio 1855 nelle antiche provincie, dai decreti commissariali 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861 nelle provincie dell'Umbria e delle Marche e dal decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861 nelle provincie napoletane, approvato dalla Camera nella tornata del 20 aprile ultimo ha ottenuta la sanzione del Senato del Regno con una leggiera modificazione. Pur ammettendo la disposizione dell'articolo 3 che dà facoltà ai patroni di ottenere anche immediatamente il possesso dei beni costituenti le dotazioni dei benefici e delle cappellanie laicali sopra accennate, assicurando prima agli investiti un assegnamento annuo corrispon-

dente alla rendita netta della dotazione ordinaria, il Senato vi ha aggiunta la limitazione equitativa portata anche dall'articolo 3 della legge 15 agosto 1867, numero 3848, che l'attuale investito, il quale abbia diritto di abitazione in una casa che faccia parte della dotazione dei benefici e delle cappellanie soppressi, continuerà ad usarne.

Con questa modificazione il progetto è oggi sottoposto nuovamente alla deliberazione della Camera, e la Commissione vostra è unanime nel proporvi, senza più, che vogliate approvarlo.

PIROLI, *relatore.*

PROGETTO DI LEGGE
MODIFICATO DAL SENATO DEL REGNO
nella seduta del 7 maggio 1870.

Art. 1.

È abrogato l'articolo 4 della legge 21 agosto 1862, numero 794.

Art. 2.

Per i beni dei benefici e delle cappellanie laicali, soppressi colla legge 29 maggio 1855, n° 878, coi decreti commissariali 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, e col decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, che siano vacanti all'epoca della pubblicazione di questa legge, saranno osservate le disposizioni delle leggi precitate di loro soppressione.

Però nelle provincie Napoletane, nelle Marche e nell'Umbria i beni costituenti la dotazione dei benefici e delle cappellanie anzidette rimarranno pienamente avincolati a favore dei patroni laici, pagandosi dai medesimi al demanio dello Stato una somma eguale al trenta per cento del valore dei beni medesimi pei benefici, e una somma eguale alla doppia tassa di successione tra estranei per le cappellanie. Il valore dei beni sarà calcolato, senza detrazione di pesi, salvo l'adempimento dei medesimi sì e come di diritto.

Il pagamento del 30 per cento e della doppia tassa sarà fatto per un quarto entro il termine di un anno dalla promulgazione di questa legge, e pel resto in tre rate eguali annue cogli interessi.

Art. 3.

I beni costituenti le dotazioni dei benefici e delle cappellanie soppressi colla legge 29 maggio 1855 e coi decreti 11 dicembre 1860, 3 gennaio 1861 e 17 febbraio 1861, di cui nel precedente articolo, ancora goduti dagli investiti, rimarranno pienamente avincolati, pagandosi dai patroni laici, quando cessi l'usufrutto degli investiti, al demanio dello Stato le somme nella misura e modo stabiliti nell'alinea 1° dell'articolo precedente.

Potranno non di meno i patroni ottenere anche immediatamente il possesso dei beni costituenti le dotazioni dei benefici e delle cappellanie laicali, assicurando previamente agli investiti un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria.

Quando l'attuale investito abbia diritto di abitazione in una casa che faccia parte della dotazione dei

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

~~Identico al qui contro.~~

benefizi e delle cappellanie soppresse continuerà ad usarne.

Art. 4.

I patroni laici, che vi abbiano diritto a norma delle leggi precedenti, potranno dal giorno della pubblicazione della legge presente chiedere la immissione nel possesso dei beni costituenti la dotazione di benefici di patronato laicale esistenti nelle collegiate soppresse dalle leggi medesime, purchè con legale e valida garanzia si obblighino a corrispondere al fondo per il culto lo assegno vitalizio nella misura liquidata e dovuta da quest'ultimo agli odierni investiti e, cessata tale corrisponsione, a pagare al demanio dello Stato la tassa ordinaria del 30 per cento, imposta dalla legge 15 agosto 1867.

Art. 5.

Nulla è innovato quanto ai diritti attribuiti al fondo per il culto dalle leggi indicate nell'articolo 2 nei casi di benefici di patronato misto, salvo ai patroni il diritto di acquistare la parte di beni spettante al patrono ecclesiastico mediante il pagamento di una somma eguale al valore di questa parte a termini dell'articolo 5 della legge 15 agosto 1867.

Il patrono laico che intende valersi di questo diritto dovrà farne dichiarazione al demanio entro un anno dalla promulgazione della presente legge, e dovrà inoltre pagarne il prezzo.

Art. 6.

Non ostante il disposto dell'alea 1° dell'articolo 2 in tutti i casi in cui, avvenuta la vacanza di un beneficio o di una cappellania nelle provincie ivi indicate, siasi proceduto con regolare contratto allo svincolo dei beni, le relative convenzioni man erranno il loro effetto, ed i patroni rimarranno pienamente liberati pagando al demanio dello Stato il trenta per cento pei benefici e la doppia tassa di successione per le cappellanie sul valore già liquidato dei beni costituenti la dotazione, previa la deduzione del capitale assegnato in contratto al fondo del culto per le spese necessarie allo adempimento dei pesi.

* Art. 7.

Lo Stato e l'amministrazione del fondo per il culto, per quanto è dovuto dai patroni a termini di questa legge, oltre i diritti accordati dalle leggi precedenti godranno del privilegio sopra gli immobili accordati dall'articolo 1952 del Codice civile.

~~Il presidente del Senato~~

~~CASATI.~~

Approvata nella seduta del 29 giugno 1870.

Casati



REGNO D'ITALIA

MINISTERO

DI

GRAZIA E GIUSTIZIA

E

DE' CULTI

3.^a Divisione. 1.^o Seg.^o

N.^o 10

AFFARI DI CULTO

N.^o di Posizione 21-
del Protocollo 3538

Indicare nella risposta la Divisione,
ed il Numero della presente.

Oggetto

Relazione per la Camera dei Deputati
circa i provvedimenti su i Benefizi e Cap-
pelle in alcuni Ordini del
Regno finiti soppressi in Legge precedente
quella del 15 agosto 1869.

Allegati N.^o:

All. Onorevole
Sig. Presidente
della Camera dei Deputati

Sierra

Firenze, il 6 Marzo 1870.

Signor
Nella tornata del
22 Giugno 1868, il mio pre-
decessore in Ufficio presentò
il progetto di Legge sui i
provvedimenti concernenti
i Benefizi e Cappel-
lane laicali soppressi in al-
cune Province del Regno
con le Leggi che precedono
quella del 15 agosto 1869.

Nella tornata del
20 Aprile 1869, la Commis-
sione eletta dalla Camera
dei Deputati presentò la
sua relazione su quel proget-
to di Legge, portandovi alcu-
ne modificazioni.

Il sottoscritto è Nici-
nistio di S. e S. e dei
Culti riconoscendo la ne-
cessità che i proposti pro-

redimendi siano quanto più
vna discussi e sanzionati
per Legge, riassumendo ogni
volta il progetto e Ministe-
riale surripreso, con le mo-
dificazioni proposte dalla
Commissione Parlamen-
tare che dichiara di accon-
tarsi, e riserva i van-
tamenti, e le modificazio-
ni ulteriori, di cui nella di-
scussione si riconosca l'op-
portunità.

Alc. Ministro.

Paoli

Vedi Stampate Separe 1857-58. N° 209. 209 A.

N. 21. A

Capitolo s. legge medesima del tutto -
D. legge ripresentato alla Camera -
in deputato del ministro di giustizia -
Zamboni e altri (P. 21. A)

Condimento s. legge s. legge e delle commissioni
laici su in alcune Commissioni del Regno -
Innovazione s. legge s. legge s. legge -
quella - del 19. agosto - 1857. P. 21. A

Trattato s. 1. 19. luglio 1857. P. 21. A

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato ^{nel} nella seduta del 15 Giugno 1869.

OGGETTO

Provvedimenti rispetto ai benefici ed alle cappellanie laicali che in alcune Province del Regno furono soppressi con leggi precedenti a quella del 15 Agosto 1867.

Decreto di legge emanato dal Senato del Regno nella seduta del 15 giugno 1870

Art. 1.

È abrogato l'articolo 4 della legge 21 Agosto 1862, numero 794.

Art. 2.

Per i beni dei benefici e delle cappellanie laicali soppressi colla legge 29 Maggio 1855, n. 1778, coi Decreti commissariali 11 Dicembre 1860 e 3 Gennaio 1861, o col Decreto luogotenenziale 17 Febbraio 1861, che siano vacanti all'epoca della pubblicazione di questa legge, saranno osservate le disposizioni delle leggi precitate di loro soppressione.

Però nelle Province Napolitane, nelle Marche e nell'Umbria i beni costituenti la dotazione dei benefici e delle Cappellanie antiche rimarranno pienamente svincolati a favore dei patroni laici, pagandosi dai medesimi al Demanio dello Stato una somma eguale al trenta per cento del valore dei beni medesimi per i benefici, e una somma eguale alla doppia tassa di successione tra estranei per le cappellanie. Il valore dei beni sarà calcolato, senza detrazioni di pesi, salvo l'adempimento dei medesimi si e come di diritto.

Il pagamento del trenta per cento e della doppia tassa

sarà fatto per un quarto entro il termine di un anno dalla promulgazione di questa legge, e pel resto in tre rate eguali annue cogli interessi.

Art. 3.

I beni costituenti le dotazioni dei benefici e delle Cappellanie soppressi colla legge 29 Maggio 1855 e coi Decreti 11 Dicembre 1860, 3. Gennaio 1861 e 17 Febbraio 1861, di cui nel precedente articolo ancora goduti dagli investiti, rimarranno pienamente vincolati pregandosi dai patroni laici, quando cessi l'usufrutto degli investiti, al Demanio dello Stato le somme nella misura e modo stabiliti nell'alinea 1^a dell'articolo precedente.

Potranno non di meno i patroni ottenere anche immediatamente il possesso dei beni costituenti le dotazioni dei benefici e delle cappellanie laicali, assicurando previamente agli investiti un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria.

Quando l'attuale investito abbia diritto di abitazione in una casa che faccia parte della dotazione dei benefici e delle cappellanie soppressi continuerà ad usarla.

Art. 4.

I patroni laici, che vi abbiano diritto a norma delle leggi precedenti, potranno dal giorno della pubblicazione della legge presente chiedere la immisione nel possesso dei beni costituenti le dotazioni di benefici di patronato laicali esistenti sulle collegiate soppressi dalle leggi medesime, purché con legale e valida garanzia si obbligino a corrispondere al fondo per il culto lo assegno vitalizio nella misura liquidata e dovuta da quest'ultimo agli odierni investiti e, cessata tale corrispondenza, a pagare al Demanio dello Stato la tassa ordinaria del trenta per cento, imposta dalla legge del 15 Agosto 1867.

Art. 5.

Nulla è innovato quanto ai diritti attribuiti al fondo per il culto dalle leggi indicate nell' art. 2 nei casi di benefici di patronato misto, salvo ai patroni il diritto di acquistare la parte di beni spettante al patrono ecclesiastico mediante il pagamento di una somma eguale al valore di questa parte a' termini dell' art. 5 della legge 15. Agosto 1867.

Il patrono laico che intende valersi di questo diritto dovrà farne dichiarazione al Demanio entro un anno dalla promulgazione della presente legge, e dovrà inoltre pagarne il prefitto.

Art. 6.

Non ostante il disposto dell' alinea 1° dell' articolo 2. in tutti i casi in cui, avvenuta la vacanza di un beneficio o di una cappellania nelle Provincie ivi indicate, siasi proceduto con regolare contratto allo svincolo dei beni, le relative convenzioni manterranno il loro effetto ed i patroni rimarranno pienamente liberati pagando al Demanio dello Stato il trenta per cento per i benefici e la doppia tassa di successione per le cappellanie sul valore già liquidato dei beni costituenti la dotazione, previa deduzione del capitale assegnato in contratto al fondo del culto per le spese necessarie allo adempimento dei pesi.

Art. 7.

Lo Stato e l' amministrazione del fondo per il culto, per quanto è dovuto dai patroni a' termini di questa legge, oltre i diritti accordati dalle leggi precedenti, godranno del privilegio sopra gli immobili accordato dall' art. 1982 del Codice civile.

addi 17 Giugno 1870.

Il Presidente del Senato

6. esate

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 21

PROPOSTA IL 7 MARZO 1870

SESSIONE 1869 70

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

Ferracelli, Serafini, Massari Stefano, Alippi, Panattoni,
Pirolli, Soldati, Sanguinetti, Gigliucci

sul progetto di legge
presentato dal ministro di grazia e giustizia e culti

nella tornata del 22 giugno 1868

— (3) —

Provvedimenti rispetto ai benefici ed alle cappellanie laicali
che in alcune provincie del regno furono soppressi con
leggi precedenti a quella del 15 agosto 1867.

Tornata del 20 aprile 1869

SIGNORI! — La vostra Commissione, riconoscendo la necessità di una legge che faccia cessare la sospensione ordinata coll'articolo 4 della legge 21 agosto 1862 n.° 794; delle disposizioni dell'alinea terzo articolo 15 dei due decreti 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861 dei regi commissari straordinari nelle provincie delle Marche e dell'Umbria, e dall'alinea terzo dell'articolo 23 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861 nelle provincie napoletane, vi propone alcune modificazioni al progetto ministeriale che vogliono essere dichiarate premettendo una esatta notizia dei provvedimenti legislativi, sui benefici e le cappellanie laicali, vigenti nelle varie provincie del regno.

La legge 29 maggio 1855 n.° 878, ordinò che cessavano di esistere quali enti morali riconosciuti dalla legge civile le case degli ordini religiosi, i quali non attendevano alla predicazione, all'educazione ed alla assistenza degli infermi; i capitoli delle chiese colle-

giate, ad eccezione di quelli aventi cura d'anime od esistenti nelle città la cui popolazione oltrepassava 20,000 abitanti; ed i benefici i quali non avevano annesso alcun servizio religioso che dovesse compiersi personalmente dall'investito.

I beni posseduti dai corpi ed enti morali predetti vennero applicati alla Cassa ecclesiastica, stabilita colla stessa legge; salvo in ordine ai benefici le disposizioni degli articoli 21 e 22.

Coll'articolo 21 fu disposto che gli investiti dei benefici semplici avrebbero goduto, vita durante, l'usufrutto dei beni componenti la dote dei medesimi, purchè continuassero ad adempiere i doveri e sopportarne i pesi, oltre il contributo alla quota di annuo concorso che fu imposta anche sul reddito netto dei benefici a favore della Cassa ecclesiastica.

Ed in ordine ai canonicati o benefici di patronato laicale o misto fu disposto all'articolo 22.

Che la proprietà dei beni si devolverebbe agli

aventi diritto di patronato al momento della pubblicazione della legge;

Che nei casi di patronato misto la parte di beni che spetterebbe al patrono ecclesiastico, si devolvrebbe alla Cassa ecclesiastica;

Che se il patronato attivo fosse separato dal passivo, i beni sarebbero divisi tra il patrono attivo ed il patrono passivo;

Che all'estinguersi dell'usufrutto riservato agli investiti, i patroni laicali avrebbero pagato alla Cassa ecclesiastica una somma eguale al terzo del valore dei beni devoluti a ciascuno;

Che, cessato l'usufrutto degli investiti, l'adempimento dei pesi inerenti al beneficio passerebbe a carico della Cassa ecclesiastica, a favore della quale per ciò verrebbe prelevata una porzione di beni corrispondenti all'ammontare dei pesi;

Che finalmente i patroni avrebbero potuto evitare questo prelevamento pagando alla Cassa ecclesiastica un capitale equivalente.

Pertanto al pubblicarsi di quella legge la proprietà di tutti i beni costituenti le dotazioni dei benefici fu deferita ai patroni salvo l'usufrutto degli investiti, coll'obbligo nei patroni di sottostare alla prelevazione di una parte dei beni corrispondente al capitale dei pesi (o di pagare in danaro un valore corrispondente) e di pagare alla Cassa ecclesiastica una somma eguale al terzo del valore dei beni devoluti.

Le disposizioni della legge 29 maggio 1865 furono riprodotte ed applicate alle provincie dell'Umbria con decreto del regio commissario generale 11 dicembre 1860, nelle provincie delle Marche con decreto del regio commissario 3 gennaio 1861, e nelle provincie napoletane con decreto del luogotenente generale del Re 14 febbraio 1861: e questi decreti estesero la soppressione anche alle cappellanie laicali. I beni posseduti dai corpi ed enti morali soppressi vennero dati in amministrazione alla Cassa ecclesiastica, nella quale si trasferì di pien diritto l'immediata proprietà e possesso delle sostanze, ragioni ed azioni dei medesimi, salve in ordine ai benefici, abbazie, cappellanie ed altri enti contemplati all'articolo 2 di quel decreto le disposizioni degli articoli 14 e 15, in virtù dei quali, agli investiti dei benefici semplici, delle cappellanie ecclesiastiche, ed ai provvisti di cappellanie laicali fu mantenuto il godimento vitalizio dell'usufrutto dei beni componenti la dote dei medesimi, a condizione che continuassero ad adempirne i doveri e sopportarne i pesi, oltre al contributo

alla quota annua di concorso; e rispetto ai canonici o benefici, abbazie, cappellanie ed altre fondazioni di patronato laicale o misto, venne attribuita la proprietà dei beni ai patroni, col carico di pagare alla Cassa ecclesiastica, al cessare dell'usufrutto o degli assegnamenti dei provvisti, una somma eguale al terzo del valore dei beni devoluti a ciascun patrono; fu ordinata la prelevazione a favore della Cassa ecclesiastica di una porzione dei beni dotali che dessero un reddito netto corrispondente alle spese necessarie per l'adempimento dei pesi, che, al cessare dell'assegnamento od usufrutto degli investiti, doveva passare a carico della Cassa, salvo ai patroni lo evitare anche questo prelevamento, pagando alla Cassa un capitale equivalente; e a garantire i diritti della Cassa ecclesiastica fu disposto che cessando l'usufrutto o l'assegnamento (dei provvisti) l'amministrazione dei beni formanti già la dote dei canonici, benefici, abbazie, cappellanie ed altre fondazioni di cui sopra spetterebbe, sino alla stipulazione dell'atto di divisione, alla Cassa ecclesiastica, la quale sarebbe considerata comproprietaria dei beni stessi, fino a che non avesse intieramente conseguito quanto era ad essa attribuito cioè, importa ripeterlo:

1° Una somma eguale al terzo dei beni devoluti a ciascun patrono;

2° Una quota di beni che desse il reddito netto corrispondente alle spese necessarie per l'adempimento dei pesi, o il capitale equivalente che era lasciato in facoltà solutionis dei patroni.

Questi decreti sollevarono vivi reclami specialmente nella parte che concerne le cappellanie laicali, che, particolarmente nelle provincie delle Marche e dell'Umbria, si riguardavano generalmente come patrimoni di privata proprietà posti dai fondatori sotto l'egida dei privilegi attribuiti, negli Stati pontifici, ai beni aventi comunque, anche solo un nome ecclesiastico.

Ed, a calmare l'agitazione che si affermava essere nata in quelle popolazioni, la Commissione parlamentare che riferì sul progetto di legge presentato alla Camera dei deputati dal ministro delle finanze nella tornata del 7 giugno 1862 (n° 250) per il passaggio al demanio dello Stato dei beni immobili appartenenti alla Cassa ecclesiastica, proponeva (articolo 4 del progetto presentato nella tornata 30 luglio 1862) si dichiarasse che l'alinea 4 dell'articolo 15 dei due decreti dei regi commissari straordinari delle Marche e dell'Umbria, 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, e 4

dell'articolo 23 dell'altro decreto luogotenenziale 17 febbraio 1867, i quali stabilivano l'ammontare del corrispettivo da pagarsi dai patroni, non sarebbero applicati alle cappellanie laicali, e che i beni, o il valore corrispondente della terza parte dei beni di esse cappellanie, che già venne riunita alla Cassa ecclesiastica per la cessazione dell'usufrutto negli investiti, dopo l'emanazione dei decreti suddetti, sarebbero restituiti ai patroni laicali.

E nella discussione alla Camera di quel progetto di legge (tornata 8 agosto 1862) la proposta della Commissione si ampliava, poichè non mancò chi proponesse di estenderla a tutti i benefici meramente laicali di giuripatronato attivo e passivo; ma vinse il partito di sospendere ogni decisione che la risolvesse o pregiudicasse in merito. E come le cappellanie laicali non erano state comprese tra gli enti soppressi colla legge del 1865, ed in molta parte del regno nessuna legge di soppressione era ancora stata promulgata e si accennava ad una legge da presentarsi a questo scopo, così l'onorevole Mancini formulò la deliberazione « di sospendere fino a nuova determinazione la riscossione del pagamento dei crediti eguali al terzo del valore dei beni, che era imposto ai patroni come corrispettivo della restituzione e libera disponibilità che ne era stata concessa alle famiglie loro: in tal guisa, così l'onorevole nostro collega motivava la sua proposta « lo scopo cui mirano i preopinanti sarà già ottenuto, cioè rimarrà sospeso indefinitamente il pagamento di questo contributo, senza pregiudicare l'insorta questione, fino a che non verrà una legge la quale tratterà gli Umbri, i Marchigiani e i Napoletani in modo identico con gli abitanti di ogni altra provincia dello Stato, e deciderà quale in tutta Italia debba essere la sorte delle cappellanie laicali. » E quantunque l'onorevole proponente non avesse parlato che delle cappellanie, dettò la sua proposta in termini generali da comprendervi anche i benefici laicali di giuripatronato (forse perchè, come si è già notato, era stato proposto di parificarli alle cappellanie), e ne uscì l'articolo 4 della legge 21 agosto 1862, n.º 794, il quale ordinò che fino a nuova legge rimanesse sospesa l'esecuzione dell'alinca 3 dell'articolo 15 dei due decreti dei regi commissari straordinari delle Marche e dell'Umbria, 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, nonché dell'alinca 3 dell'articolo 23 del decreto del luogotenente generale del Re nelle provincie napoletane 17 febbraio 1861, cioè si tenne sospesa la disposizione in forza della quale, al cessare dell'assegnamento o dell'usu-

frutto riservato agli investiti di canonicati o benefici, abbazie, cappellanie ed altre fondazioni soppresses, che fossero di patronato laicale o misto, i patroni laicali avrebbero dovuto pagare alla Cassa ecclesiastica, in ragione del valore dei beni devoluti a ciascuno, una somma eguale al terzo del valore stesso.

Dopo la pubblicazione della legge 7 luglio 1866, n.º 3036, sulla soppressione delle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici, si è creduto da alcuno che la sospensione ordinata coll'articolo 4 della legge 21 agosto 1862 fosse venuta meno; ma una semplice osservazione basta a persuadere che quella legge non ha potuto avere nessuna influenza sulle ragioni competenti sia alla Cassa ecclesiastica sia ai patroni in ordine ai benefici ed alle cappellanie di patronato laicale o misto, quali erano determinati dai decreti dei Commissari generali e del Luogotenente generale del Re, più volte ricordati, e dalla legge 21 agosto 1862. Del progetto di legge presentato dal ministro di grazia giustizia e culti, di concerto col ministro delle finanze, nella tornata del 13 dicembre 1865 sulla soppressione delle corporazioni religiose e di altri enti morali ecclesiastici e sulla conversione ed ordinamento dell'asse ecclesiastico, fu, per deliberazione della Camera, mantenuta la parte che riguardava la soppressione delle corporazioni religiose e la conversione dell'asse ecclesiastico, e riservata ad altra legge la parte che riguardava la soppressione degli enti morali ecclesiastici, tra i quali erano compresi i canonicati ed i benefici e cappellanie di patronato laicale dei capitoli e delle chiese cattedrali e metropolitane, i benefici ai quali non era annessa cura d'anima, le cappellanie laicali, ecc. Dunque la legge del 7 luglio 1866 non potè provvedere sulla riserva compresa nella sospensione ordinata dall'articolo 4 della legge del 1862. È vero che l'articolo 18 della stessa legge 7 luglio 1866 dichiarò eccettuati dalla devoluzione al demanio e dalla conversione i beni delle cappellanie laicali e dei benefici di patronato laicale o misto; ma questa disposizione, che pure non avrebbe alcuna influenza sulla sospensione ordinata dalla legge del 1862, non potè riferirsi che ai benefici ed alle cappellanie non ancora soppressi, essendo evidente che la legge del 1866 nulla poteva sui beni costituenti le doti dei benefici e delle cappellanie soppressi dalle leggi e decreti precedenti i quali non furono mai incamerati a favore della Cassa ecclesiastica, come fu avvertito anche nella discussione della legge del 1862, ma si dichiararono

intieramente devoluti agli aventi diritto di patronato al giorno della promulgazione delle leggi, di soppressione salva la prelevazione riservata alla Cassa ecclesiastica per fare fronte ai carichi, se i patroni non avessero preferito di pagare in danaro il capitale corrispondente. Sarebbe poi superfluo il notare che nessun argomento poteva trarsi in contrario dall'articolo 38 della legge del 1866, il quale mantenne le leggi 29 maggio 1855 n° 878 ed i decreti 11 dicembre 1860 n° 168, 3 gennaio 1861 n° 705, e 17 febbraio 1861, nelle disposizioni non contrarie ad essa legge, e non parlò della legge 21 agosto del 1862. La legge del 1866 non si occupò della soppressione dei benefici e delle cappellanie, non quindi dei diritti dei patroni e della Cassa ecclesiastica: l'articolo 38 non poteva avere alcuna relazione alla soggetta materia, ed il ricordare la legge del 1862 non avrebbe avuto alcuno scopo.

Più grave potè sorgere il dubbio se l'articolo 4 della legge 21 agosto 1862 rimanesse abrogato dalla legge 15 agosto 1867 n. 3848 sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico, la quale sopprimendo in tutte le provincie del regno i benefici di patronato e le cappellanie laicali e determinando le condizioni dello svincolo dei beni che ne costituiscono la dote, pareva avesse avvertita la condizione al compiersi della quale doveva cessare la sospensione ordinata dalla legge del 1862. Ma da maturo esame della questione fu dimostrata la necessità di dichiarare con legge speciale quella abrogazione, e di regolarne gli effetti.

E di vero: l'articolo 4 della legge del 1862 tenne in sospenso i decreti di soppressione nelle sole provincie delle Marche, dell'Umbria e napoletane, e in quella parte soltanto che stabiliva che al cessare dell'usufrutto degli investiti i patroni avrebbero pagato alla Cassa ecclesiastica una somma eguale al terzo del valore dei beni ad essi devoluti. Stettero quindi fermi la devoluzione ai patroni della proprietà dei beni costituenti le dotazioni dei benefici e delle cappellanie; il diritto della cassa ecclesiastica di prelevarne una parte per far fronte ai pesi, o di ottenerne in danaro il capitale corrispondente; il godimento negli investiti dei beni dei benefici e delle cappellanie coll'obbligo di sopportarne i pesi e adempierne i doveri. Ora se la legge 15 agosto 1867 avesse seguito, in questa parte, le stesse norme delle leggi di soppressione precedenti (come era nelle previsioni della legge del 1862) non sarebbe nata alcuna difficoltà: posti i patroni in tutto il resto nelle stesse condizioni fatte loro dalle leggi di soppressione anteriori, si sarebbe applicato ai patroni

dei benefici e delle cappellanie contemplati dall'articolo 4 della legge del 1862 il contributo a cui si fossero sottoposti i patroni degli enti soppressi colla legge 15 agosto 1867, e l'eguaglianza di trattamento, che si proponeva la legge del 1862, sarebbe stata raggiunta. Ma la legge del 1867 le cui disposizioni debbono guardarsi nel loro complesso, ha fatto ai patroni dei benefici e delle cappellanie una posizione sotto più rispetti molto diversa. La legge del 1867 non ha sancito il principio assoluto della devoluzione dei beni ai patroni dei benefici, ma ha attribuito ai patroni il diritto di rivendicarli entro un anno dalla promulgazione di essa legge, trascorso il quale, le loro ragioni non possono più esercitarsi che sulla rendita; d'altra parte, e mentre per le leggi precedenti i patroni non potevano conseguire il possesso dei beni che al cessare dell'usufrutto degli investiti, e dovevano sottostare inoltre al pagamento o in beni od in danaro alla Cassa ecclesiastica di un capitale corrispondente ai pesi, la legge del 1867 concede loro l'immediato possesso di tutti i beni, esclusa qualsiasi prelevazione, e coll'onere di assicurare agl'investiti un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria purchè continuo ad adempiere gli obblighi annessi. Le leggi precedenti imponevano ai patroni dei benefici l'obbligo del pagamento di una somma eguale al terzo del valore della dote, o della metà d'essa, se trattavasi di patronato misto, devolvendosi alla Cassa ecclesiastica la porzione che sarebbe toccata al patrono ecclesiastico, la legge del 1867 stabilisce questo contributo o corrispettivo (da pagarsi per un quarto all'atto della rivendicazione, dei beni, entro l'anno, e gli altri tre quarti in tre rate annuali) nella misura del 30 per cento del valore dei beni costituenti la dotazione calcolata senza detrazione di pesi, salvo l'adempimento dei medesimi si e come di diritto, e salvo nei rapporti tra i patroni e gli investiti, durante l'usufrutto la disposizione dell'articolo 507 del Codice civile; e nei casi di patronato misto impone al patrono che intende rivendicare i beni l'onere di pagare oltre alla metà del 30 per cento una somma eguale alla metà dei beni depurati dai pesi annessi al beneficio, cioè rende obbligatorio al patrono l'acquisto anche della parte di beni del patrono ecclesiastico che per le leggi precedenti si devolveva alla Cassa ecclesiastica. Finalmente, per quanto riguarda le cappellanie, che i decreti di soppressione nelle provincie umbre, marchigiane e napoletane avevano comprese sotto le stesse disposizioni che regolavano i benefici, la legge del 1867 ha dichiarato lo svincolo dei beni che ne costituiscono

la dote a favore dei patroni, salvo l'adempimento dei pesi si è come di diritto, mediante il pagamento della doppia tassa di successione tra estranei, nei modi e termini prescritti per il pagamento del 30 per cento sui benefici, sotto *pena di decadenza*.

In presenza adunque di questo stato di cose, e volendo anche prescindere dal tener conto delle dichiarazioni fatte nel Senato del regno (tornata 10 agosto 1867) onde restò accertato che le prescrizioni della legge 15 agosto 1867 non avrebbero potuto applicarsi agli enti soppressi da leggi precedenti, senza una espressa disposizione legislativa, fu forza riconoscere che la sospensione ordinata dalla legge del 1862 non poteva farsi cessare che mediante una nuova legge, la quale tenuto conto dei motivi e dello scopo di quella sospensione applicasse congruamente ai benefici e alle cappellanie ivi contemplati, le norme sancite dalla legge 15 agosto 1867 avuto riguardo ai diritti che si fossero, o potessero giudicarsi acquistati per le leggi precedenti sia dai patroni, sia dagli investiti, sia finalmente dalla Cassa ecclesiastica, a cui è succeduto il fondo per il culto, non che agli interessi che dalle nuove disposizioni potevano essere turbati, determinasse gli effetti, della abrogazione dell'articolo 4 della legge del 1862 estendendoli, per ragion di giustizia e nelle stesse condizioni, anche alle provincie soggette alla legge di soppressione del 1855.

Ed informato a questo intento è il progetto di legge sul quale abbiamo l'onore di riferire, che, conforme al voto degli uffici, la vostra Commissione vi propone di approvare, colle modificazioni delle quali, senza più, passiamo ad esporvi i motivi.

Il progetto ministeriale, dopo avere ordinata all'articolo 1 l'abrogazione dell'articolo 4 della legge 21 agosto 1862, si occupa all'articolo 2 dei benefici e delle cappellanie che saranno vacanti all'epoca della pubblicazione della presente legge, mantiene l'osservanza della legge del 29 maggio 1855 nelle antiche provincie ed in questa parte nulla occorre da osservare in contrario; e per quanto concerne le provincie napoletane, le Marche e l'Umbria dispone che il terzo della dotazione dei benefici e delle cappellanie, od il valore relativo attribuito alla Cassa ecclesiastica ed al fondo per il culto, il cui pagamento era stato sospeso dallo articolo 4 della legge 21 agosto 1862, rimarrà svincolato a favore dei patroni laici pagandosi dai medesimi al demanio dello Stato sul detto

terzo le tasse volute dal 1° o dal 4° capoverso dell'articolo 5 della legge 15 agosto 1867.

I fatti e le osservazioni che si sono già svolti a dichiarazione di questo punto spiegano come la vostra Commissione, nella sua maggioranza, non possa per verun modo consentire in questa proposta, che parte da un apprezzamento inesatto delle disposizioni legislative dei regi commissari delle provincie delle Marche e dell'Umbria, e del luogotenente generale del Re nelle provincie napoletane.

In difesa della proposta ministeriale, di far pagare cioè il trenta o il venti per cento non sul valore intero della dote ma sul terzo soltanto, si sostiene « che i « decreti dei commissari per l'Umbria e le Marche, « e del luogotenente per le provincie napoletane, fatta « prelevazione dell'importare dei pesi imposti agli « enti soppressi, attribuivano ai patroni laici fino « dal giorno della loro pubblicazione, la proprietà « dei *due terzi* delle dotazioni spettanti agli enti « medesimi. Pertanto, dicono, questi *due terzi* non « facendo più parte dell'asse ecclesiastico, perchè « passati liberamente ai patroni, che ne possono avere « disposto liberamente, non possono essere colpiti « dalla tassa del trenta o del venti per cento imposta « dalla legge del 1867, che non riguarda se non i beni « formanti l'asse ecclesiastico, nè di quest'asse fanno « più parte quei *due terzi* che furono posti in libero « commercio » e questa opinione si avvalorò dagli oppositori coll'autorità stessa della proposta ministeriale, e di un giudicato della Corte d'appello di Napoli la quale avrebbe ritenuto che « non possa « più discutersi che del terzo, e che anche questo « fu svincolato a favore dei patroni dalla legge del « 1866, restando ferma soltanto la prelevazione, a « favore del fondo pel culto, del capitale occorrente « pei pesi.

La vostra Commissione non deve occuparsi di ciò che nei singoli casi può avere statuito una sentenza; ma in merito agli argomenti addotti per difendere la proposta ministeriale non può astenersi dal rilevare che sono contraddetti dal fatto. Non sussiste che le leggi di soppressione precitate dovessero ai patroni la proprietà di *due terzi* dei beni e riservassero l'altro terzo alla Cassa ecclesiastica in proprietà, o a garanzia del valore del terzo della dote che avrebbero dovuto pagare per ottenere lo svincolo dei beni; la proprietà di tutti i beni (salva la prelevazione per i pesi) passò ai patroni all'atto della promulgazione di quelle leggi, e tutti i beni stet-

tero a garantire la Cassa ecclesiastica pel conseguimento di quanto le era dovuto. Questo risulta evidente dal testo delle leggi, e non ripeteremo qui la dimostrazione che ne abbiamo anticipata.

Ma, pur concesso che veramente due terzi soltanto dei beni dotati fossero caduti nella libera disponibilità dei patroni, e dato pure che i diritti della Cassa ecclesiastica non avessero potuto esercitarsi che sull'altro terzo, forse che il trenta o il venti per cento non dovrebbe sempre calcolarsi, anche pei patroni degli enti soppressi nell'Umbria, nelle Marche e nelle provincie napoletane, come lo è dei patroni degli enti soppressi colla legge del 1867 sul valore dell'intera dote? Quel terzo della dotazione che, con frase meno esatta, il progetto ministeriale dichiara essere stato attribuito alla Cassa ecclesiastica, od il valore relativo, avrebbe sempre rappresentato l'ammontare del corrispettivo che i patroni dovevano soddisfare per l'ottenuto svincolamento dei beni, cioè il terzo del valore della dote prelevati i pesi. La legge del 1862 sospese questo pagamento sino al giorno in cui una nuova legge avrebbe stabilito quale sarebbe l'ammontare di questo contributo imposto ai patroni nelle provincie dove nessuna legge di soppressione era ancora stata promulgata. La legge del 1867 lo ha determinato nella ragione del trenta o del venti per cento sul valore dell'intera dote, e senza detrazione dei pesi cioè in una misura che (prescindendo per ora dalla detrazione dei pesi) in confronto alle leggi precedenti di soppressione è minore di un trentesimo pei benefici, e minore di un terzo per le cappellanie; quel terzo dei beni deve dunque rispondere pel pagamento della tassa nella misura fissata dalla legge del 1867 questa è la conseguenza necessaria e diretta della applicazione della tassa quale è stata fissata dalla legge del 1867; questo e non altro può essere senza ingiustizia il disposto della presente legge, non potendosi ammettere che in alcune provincie il corrispettivo dovuto allo Stato per la concessione, o, se meglio piace, svincolamento dei beni che formavano la dote dei benefici e delle cappellanie, sia di due terzi minore di quello che è stato imposto in tutte le altre provincie del regno.

Modificato in questo senso l'alinea dell'articolo primo era conseguente il disporre che, partendo sempre dallo stesso principio di rendere eguali possibilmente nei diritti e negli obblighi i patroni, nessuna prelevazione sarà fatta per l'esecuzione dei pesi inerenti ai benefici ed alle cappellanie soppresses, i quali resteranno a carico dei patroni, come dispone la legge

del 1867, salvo i casi nei quali siasi già operato per contratto lo svincolo dei beni, e pei quali si provvede all'articolo 6 di cui diremo i motivi più avanti.

L'articolo 3 del progetto ministeriale dispone in generale che per i beni costituenti la dotazione dei benefici e delle cappellanie indicati nell'articolo 2, e quindi anche pei benefici che furono soppressi colla legge 29 maggio 1855, e che siano attualmente ancora goduti dagli investiti, i diritti dei patroni laici, allorché cessi l'usufrutto riservato agli investiti dalla legge di soppressione, saranno regolati in tutto lo Stato secondo le norme della legge 15 agosto 1867; lo che importa che all'estinguersi dell'usufrutto i patroni otterranno il possesso e lo svincolamento dei beni, osservando le prescrizioni dell'articolo 5 della legge precitata.

Accettando la proposta ministeriale, che muove da considerazioni di evidente giustizia ed equità, la Commissione vi propone di renderne più chiaro il concetto, che in sostanza è che al cessare dell'usufrutto degli investiti i patroni otterranno lo svincolamento dei beni pagando il trenta o il venti per cento sul valore dell'intera dote e senza prelevazione dei pesi. La relazione generica all'articolo 5 della legge 15 agosto 1867 non pareva potersi ammettere perchè avrebbe ingenerato dubbio sull'applicabilità dei termini e delle rate dei pagamenti, e delle scadenze ivi prevedute che non potrebbero avere applicazione quando il pagamento del trenta o del venti per cento non si deve effettuare che al cessare dell'usufrutto degli investiti.

La Commissione ha poi dovuto occuparsi della proposta, già nata negli uffici, e rinnovata nel suo seno, cioè di attribuire anche a questi patroni la facoltà di ottenere attualmente il possesso dei beni, garantendo agli investiti un assegnamento annuo eguale alla rendita netta dalla dotazione ordinaria, ed ha giudicato che i motivi di interesse generale che determinarono il legislatore ad ordinare lo svincolo immediato dei beni dei benefici e delle cappellanie soppressi colla legge del 1867 anche dall'usufrutto degli investiti consigliano ad agevolare lo stesso svincolo dei beni dei benefici di patronato laicale e delle cappellanie soppressi dalle leggi precedenti, come del resto lo stesso progetto ministeriale propone all'articolo quarto pei benefici di patronato laicale esistenti nelle collegiate. Né con questa disposizione si disconoscono diritti che possano dirsi acquistati dai provvisti. Le leggi di soppressione

precedenti, col dichiarare che gli investiti dei benefici e della cappellania avrebbero goduto, vita durante, l'usufrutto dei beni delle rispettive dotazioni, non accordavano loro un diritto che non avessero prima, ma li mantenevano nel possesso del godimento dei beni quale lo avevano conseguito per il titolo della investitura. E se la legge del 1867 ha potuto sostituire al possesso ed usufrutto dei beni degli investiti lo assegnamento di una somma corrispondente alla rendita netta delle dotazioni, lo deve potere anche l'odierna legge, senza incorrere nella censura di offesa del diritto degli investiti.

Ma la maggioranza della Commissione ha ritenuto di dovere tener fermo che i patroni, anche prevalendosi della facoltà di ottenere tosto la immissione in possesso dei beni, non siano tenuti a pagare al demanio dello Stato la tassa del trenta o del venti per cento che all'estinguersi dell'assegnamento degli investiti. Ove si fosse seguito, anche in questa parte la legge del 1867, che impone al patrono di fare il pagamento del trenta o del venti per cento in quattro rate, la prima delle quali all'atto della rivendicazione o svincolo dei beni, e il resto nei tre anni seguenti, sarebbe stato necessario ammettere pure la riserva che l'articolo 5 della legge del 1867 ha posta espressamente a favore dei patroni della disposizione dell'articolo 507 del Codice civile, riserva che nell'opinione di alcuni vostri commissari attribuirebbe ai patroni il diritto di tenere sull'assegnamento degli investiti gli interessi delle somme pagate al demanio, e porterebbe quindi ai provvisti dei benefici e delle cappellanie soppressi prima del 1867 un onere che le leggi relative di soppressione non avevano imposto.

L'articolo 4 del progetto ministeriale dispone che i patroni laici che vi abbiano diritto a norma delle leggi precedenti, vale a dire i patroni a cui profitto fu già dichiarata la devoluzione dei beni costituenti la dotazione dei benefici in questo articolo contemplati, potranno, dal giorno della pubblicazione della legge presente, chiedere la immissione nel possesso dei beni costituenti la dotazione dei benefici di patronato laicale esistenti nelle collegiate sopresse dalle leggi medesime, purchè con legale e valida garanzia si obblighino a corrispondere al fondo per il culto l'assegno vitalizio nella misura liquidata e dovuta da quest'ultimo agli odierni investiti, e cessata tale corrispondenza, a pagare al demanio dello Stato la tassa ordinaria del 30 per cento imposta dalla legge del 15 aprile 1867.

Nel seno della Commissione fu esaminato se non fosse opportuno il disporre, anche per questi benefici, che i patroni corrisponderanno direttamente agli investiti lo assegnamento, evitando l'intromissione del fondo per il culto che a prima vista poteva parere inutile; ma si convenne di mantenere la proposta come nel progetto. La relazione ministeriale accennava già che le condizioni a cui viene vincolato l'esercizio del diritto accordato ai patroni con questa disposizione, sono necessarie per garantire all'investito il pagamento dell'assegno che le leggi precedenti ponevano a carico della Cassa ecclesiastica, e che continuerebbe ad essere corrisposto dal fondo per il culto per essere certo che il beneficiario compia quegli obblighi all'adempimento dei quali è subordinata la concessione dell'assegno, ed ai quali in mancanza del beneficiario dovrebbe forse in proprio sopperire il fondo del culto; e si aggiunge che gli assegnamenti ai canonici delle collegiate sopresse sono in parte individuali, ed in parte sono dovuti allo intero ente, fino alla completa sua estinzione, si corrispondono alla massa delle distribuzioni corali che vengono ripartite dal capitolo, ed è necessario ovviare gli inconvenienti che potrebbero nascere ove si pagassero in parte dal fondo per il culto e in parte dai patroni.

L'articolo 5 del progetto ministeriale dichiara nulla essere innovato quanto ai diritti attribuiti al fondo per il culto nei casi di benefici di patronato misto, ed accorda al patrono laico il diritto di acquistare la porzione spettante al patrono ecclesiastico, la quale per le leggi precedenti era devoluta alla Cassa ecclesiastica, pagando un capitale equivalente; acquisto che per i benefici di patronato misto, soppressi colla legge del 1867, è imposto (art. 5) come condizione obbligatoria dell'esercizio del diritto di rivendicazione anche della quota di beni spettante al patrono laico.

Accettando la proposta ministeriale, la vostra Commissione ha rilevata la opportunità di prescrivere un termine entro cui il patrono debba dichiarare se intende valersi di questa facoltà e divenire col demanio alla determinazione del prezzo del suo acquisto a tutti gli effetti di ragione, onde i diritti dell'amministrazione non pendessero a lungo incerti; e quindi, pure protrando il pagamento del prezzo di acquisto della parte spettante al demanio al tempo in cui si effettuera il pagamento del trenta per cento sulla parte di dotazione devoluta al patrono laico, cioè allo estinguersi dell'usufrutto degli investiti, la Commissione vi pro-

pone che l'esercizio di questa facoltà debba dedursi in atto, come sopra, entro un anno dalla promulgazione della presente legge.

L'articolo 6 risolve, nel senso che alla maggioranza della vostra Commissione, dopo ripetuto studio, è sembrato più conforme a giustizia la questione se la disposizione dell'alea dell'articolo primo di questa legge doveva applicarsi e come, anche ai casi nei quali si sia proceduto dalla Cassa ecclesiastica, e poi dall'Amministrazione del fondo per il culto a stabilire per contratto le condizioni dello svincolo dei beni dei benefici e delle cappellanie rimasti vacanti dopo la promulgazione della legge del 1862. È da premettere che avendo la legge 21 agosto 1862 tenuto in sospenso soltanto la determinazione dell'ammontare del corrispettivo cui i patroni dovevano sborsare in ragione del valore della dote, prelevato in beni o sborsato in danaro il capitale dovuto alla Cassa ecclesiastica pel soddisfacimento dei pesi, così volendosi dai patroni entrare nel possesso dei beni rimasti liberi dall'usufrutto dei provvisti dopo la promulgazione di detta legge, si stipulava che i patroni avrebbero pagato, come in effetto pagavano, o con prelevazione di beni o in danaro, il capitale corrispondente ai pesi, e si obbligavano a pagare il terzo della dote (detratto il capitale dei pesi) o quella somma diversa che la legge, che avrebbe tolta la sospensione ordinata colla legge del 1862, stabilirebbe doversi corrispondere dai patroni. In tanto e per effetto delle leggi 21 agosto 1862 e 7 luglio 1866, i beni trasferiti dai patroni alla Cassa ecclesiastica o al fondo per il culto, per le spese necessarie per l'adempimento dei pesi, o il capitale che, per evitare quella prelevazione, i patroni hanno pagato allo stesso oggetto, sono passati al demanio, il quale ha dovuto inscrivere a favore del fondo per il culto la rendita corrispondente.

Ora, qualora si volesse applicare anche ai benefici ed alle cappellanie che hanno formato oggetto di queste convenzioni la disposizione dello alea dell'articolo primo, non solamente si creerebbero difficoltà ed inconvenienti gravissimi, ma si disconoscerebbero diritti quesiti dalle due parti contraenti, e che hanno ottenuto il loro pieno effetto anche per libero e mutuo consenso delle parti in conformità delle leggi del tempo sotto le quali le dette convenzioni furono stipulate. In effetto il demanio dovrebbe restituire i beni già entrati nel dominio pubblico e forse alienati, o pagarne il valore; dovrebbe restituire le somme già introitate, e convertite

in rendita, e porre il fondo per il culto nella possibilità di rimettere le cose nello stato in cui erano prima di quelle convenzioni. E quando pure si disponesse, come da alcuni dei vostri Commissari si proponeva, e a principio inclinava ad ammettere la Commissione, che il fondo per il culto non avesse a restituire che la rendita iscritta a suo favore per servire alle spese dei pesi dei benefici e delle cappellanie, starebbe sempre che dovendosi rimuovere le liquidazioni a termini e in base alla disposizione dell'alea dell'articolo primo, e ritenere come non avvenute, a tutti gli effetti di ragione, le convenzioni più volte ricordate, i patroni ricupererebbero in rendita il capitale già pagato per il soddisfacimento dei pesi, ma dovrebbero procedere in contraddittorio col demanio alla valutazione dei beni costituenti le doti dei benefici e delle cappellanie e perdere i vantaggi che per avventura possono avere risentito nelle liquidazioni operate colla Cassa ecclesiastica o col fondo per il culto; e tutto ciò senza ottenere un vero ed effettivo utile, dovendosi ritenere che ricuperando il capitale pagato per l'osservanza dei pesi, dovrebbero, anche a stretta ragione di diritto, provvedere poi alle spese dell'adempimento dei medesimi. E vi ha di più. Entrando in questa via, quale ragione si avrebbe per non accordare lo stesso diritto ai patroni dei benefici nelle antiche provincie del regno? Se le convenzioni stipulate dai patroni nelle provincie Umbre, Marchigiane e Napoletane in esecuzione di disposizioni di legge che non erano state sospese possono per legge essere disfatte, perchè non si farebbe altrettanto dei contratti regolarmente intervenuti, e già eseguiti, in condizioni identiche, nelle provincie rette dalla legge del 1855? Queste considerazioni hanno ultimamente prevaluto nel seno della Commissione, la quale pertanto a maggioranza vi propone che le convenzioni preindicate debbano mantenere il loro pieno effetto, e provvedendo con apposita disposizione a determinare l'obbligo dei patroni in ordine al pagamento del corrispettivo che debbono pagare al demanio, e che per le leggi di soppressione precedenti sarebbe stato il terzo del valore della dote (prelevato il capitale per i pesi), attenendosi alle cose già largamente discorse su questo punto propone sia disposto che i patroni saranno pienamente svincolati da ogni obbligo col pagamento al demanio del trenta o del venti per cento sull'intero valore in dette convenzioni liquidato della dote dei benefici e delle cappellanie, depurato il detto valore dal capitale dei pesi già pagato o alla Cassa ecclesiastica o all'Amministrazione del fondo per il culto.

Ad esaurire il compito che ci avete affidato, o signori, restano due avvertenze.

La prima è che colla presente legge nulla è innovato, come nessuna derogazione può essere stata portata dalle precorse convenzioni a quei diritti che la legge 29 maggio 1855 ed i decreti 11 dicembre 1860 per l'Umbria, 3 gennaio 1861 per le Marche e 17 febbraio 1861 per le provincie napoletane attribuivano alla Cassa ecclesiastica (ed oggi competono al fondo per il culto ed al demanio) a garanzia dell'intero conseguimento di quanto era ad essa attribuito dalle leggi medesime.

L'altra è per dissipare il dubbio, nato nelle provincie dove fu tenuto in sospenso il pagamento del terzo del valore della dote dei benefizi e delle cappellanie coll'articolo 4 della legge 21 agosto 1862, se cioè siano applicabili all'esercizio dei diritti dei patroni degli enti ivi contemplati i termini stabiliti dalla legge del 1867 per potere rivendicare le doti dei benefizi o svincolare i beni delle cappellanie. Ora è manifesto che, posto il principio che la legge del 1867 non ha fatto cessare la sospensione ordinata dall'articolo 4 della legge del 1862, ne segue che, prescindendo da ogni altra considerazione, anche i termini portati dalla

nuova legge non possono avere alcuna applicazione in ordine ai diritti dei patroni degli enti soppressi colle leggi precedenti.

E per quanto concerne la legge attuale non innovando essa per veruna maniera ai diritti dei patroni a cui favore le leggi precedenti devolvevano la proprietà dei beni, e mantenendo, quanto al tempo, l'obbligo del pagamento del trenta o del venti per cento all'estinguersi dell'usufrutto o dell'assegno degli investiti, ne segue (e questo valga ove abbisogni a ulteriore schiarimento della modificazione proposta all'articolo 3 del progetto ministeriale) che soltanto al verificarsi di questo evento, si renderà esigibile e per intero il credito dell'amministrazione, come al momento della promulgazione di questa legge diverrà esigibile il credito verso i patroni delle cappellanie e dei benefizi vacanti di cui nell'alinea dell'articolo primo, ed il cui pagamento sarà dall'amministrazione curato, valendosi dei diritti e dei privilegi che le leggi sopra citate e le convenzioni le attribuiscono.

PIROLI, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

È abrogato l'articolo 4 della legge 21 agosto 1862, numero 794.

Art. 2.

Per i beni dei benefici e delle cappellanie laicali, soppressi colla legge 29 maggio 1855, numero 878, coi decreti commissariali 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, e col decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, che siano vacanti all'epoca della pubblicazione di questa legge, saranno osservate le disposizioni delle leggi precitate di loro soppressione.

Però nelle provincie napoletane, nelle Marche e nell'Umbria il terzo della dotazione de' benefici e delle cappellanie anzidette od il valore relativo attribuito alla Cassa ecclesiastica ed al fondo per il culto, il cui pagamento era stato sospeso dallo articolo 4 della legge 21 agosto 1862, rimane svincolato a favore dei patroni laici, pagandosi dai medesimi al demanio dello Stato sul detto terzo le tasse volute dal 1° o dal 4° capoverso dell'articolo 5 della legge 15 agosto 1867.

Art. 3.

Per i beni poi costituenti dotazione dei benefici e delle cappellanie indicati all'articolo precedente e che attualmente siano ancora goduti dagli investiti, i diritti dei patroni laici, allorché cessi l'usufrutto riservato a questi ultimi dalle leggi precitate di loro soppressione, verranno regolati in tutto lo Stato secondo le norme della legge 15 agosto 1867.

Il pagamento del 30 per 100 della doppia tassa sarà fatto per un quarto entro il termine di un anno dalla promulgazione di questa legge, e nel resto in tre rate eguali annue sugli interessi.

Art. 4.

I patroni laici, che vi abbiano diritto a norma delle leggi precedenti, potranno dal giorno della pubblicazione della legge presente chiedere la immissione nel possesso dei beni costituenti la dotazione di benefici di patronato laicale esistenti nelle collegiate soppresses dalle leggi medesime, purché con legale e valida ga-

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

Però nelle provincie napoletane, nelle Marche e nell'Umbria i beni costituenti la dotazione dei benefici e delle cappellanie anzidette rimarranno pienamente svincolati a favore dei patroni laici, pagandosi dai medesimi al demanio dello Stato una somma eguale al trenta per cento del valore dei beni medesimi: per i benefici, e una somma eguale alla doppia tassa di successione tra estranei per le cappellanie. Il valore dei beni sarà calcolato, senza detrazione di pesi, salvo l'adempimento dei medesimi si e come di diritto.

Art. 3.

I beni costituenti le dotazioni dei benefici e delle cappellanie soppressi colla legge 29 maggio 1855 e coi decreti 11 dicembre 1860, 3 gennaio 1861 e 17 febbraio 1861, di cui nel precedente articolo, ancora goduti dagli investiti rimarranno pienamente svincolati, pagandosi dai patroni laici, quando cessi l'usufrutto degli investiti, al demanio dello Stato e rispettivamente le somme nella misura e modo stabiliti nell'articolo precedente.

Potranno non di meno i patroni ottenere anche immediatamente il possesso dei beni costituenti le dotazioni dei benefici e delle cappellanie laicali, assicurando previamente agli investiti un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria.

~~Art. 4.~~

~~Identico al qui contro.~~

ranzia si obblighino a corrispondere al fondo per il culto lo assegno vitalizio nella misura liquidata e dovuta da quest'ultimo agli odierni investiti e, cessata tale corrisponsione, a pagare al demanio dello Stato la tassa ordinaria del 30 per cento, imposta dalla legge del 15 agosto 1867.

Art. 5.

Nulla è innovato quanto ai diritti attribuiti al fondo per il culto nei casi di benefici di patronato misto, salvo al patrono laico il diritto di rendersi acquirettore della porzione spettante al patrono ecclesiastico pagando un capitale equivalente.

*I della legge indicata nell'art. 2°
II al patrono di questa parte, a' termini
dell'art. 5° della legge 15 Agosto 1867.
e dovrà inoltre pagare il prezzo.*

Art. 5.

Nulla è innovato quanto ai diritti attribuiti al fondo per il culto nei casi di benefici di patronato misto, salvo ai patroni il diritto di acquistare la parte di beni spettante al patrono ecclesiastico mediante il pagamento di una somma eguale ~~alla metà del valore dei beni costituenti la dotazione dei benefici.~~

Il patrono laico che intende valersi di questo diritto dovrà farne dichiarazione al demanio entro un anno dalla promulgazione della presente legge, e ~~dare garanzia pel pagamento del prezzo che sarà concordato.~~

Art. 6.

Non ostante il disposto dell'alinca dell'articolo ~~I~~ in tutti i casi in cui, avvenuta la vacanza di un beneficio o di una cappellania nelle provincie ivi indicate, siasi proceduto con regolare contratto allo svincolo dei beni, le relative convenzioni manterranno il loro effetto, ed i patroni rimarranno pienamente liberati pagando al demanio dello Stato il trenta per cento pei benefici e la doppia tassa di successione per le cappellanie sul valore già liquidato dei beni costituenti la dotazione, previa deduzione del capitale assegnato in contratto al fondo del culto per le spese necessarie allo adempimento dei pesi.

*Art. 7°
Lo Stato e l'amministrazione del fondo per il culto, per quanto è dovuto dai patroni a' termini di questa legge, oltre i diritti accordati dalle leggi precedenti, godranno del privilegio sopra gli immobili accordato dall'art. 1992. del Codice Civile.*

Approvato nella Camera del 15 Marzo 1870.

Pelloni

è un'offesa al diritto dell'usufrutto accordato agli investiti, poichè oltre alla considerazione, ricorrente nel caso, dei motivi di interesse generale che determinarono il legislatore allo svincolo immediato dei beni di tali enti soppressi con la legge del 1867, dall'usufrutto degli investiti, le leggi precedenti di soppressione quando accordarono il godimento agli investiti dello usufrutto, nulla di più concessero di quanto prima avessero, ma solo si mantennero nel possesso e godimento dei beni in loro pervenuti per diritto di investitura. — Ora se potè la legge del 1867 sostituire all'usufrutto una somma in corrispondenza alla rendita netta della dotazione, può anche farsi altrettanto con l'odierna legge che si propone senza timore di censure od offesa a diritto qualsiasi.

Con l'articolo 5 si tiene fermo il disposto dalla legge del 1855 e dai Decreti Commissariali, e dal Luogotenenziale Decreto quanto ai benefizi di Patronato misto, salvo ai Patroni il diritto di acquistare, con il pagamento di una somma equivalente, la parte dei beni spettanti al Patrono Ecclesiastico, purchè ne facciano richiesta al Demanio entro un anno dalla promulgazione della legge, e ne paghino il prezzo. — La ragionevolezza di cotesta disposizione è giustificata dal diritto quesito in forza delle leggi sopraenunciate, ed alla conforme disposizione della legge 15 agosto 1867, articolo 5, primo capoverso.

Finalmente con l'articolo 7 si è voluto assicurare in modo legale e privilegiato il Demanio ed il fondo per il Culto per i loro crediti verso i Patroni dei benefizii e delle Cappellanie accordandosi ad essi oltre ai diritti risultanti dalle leggi precedenti anche il privilegio che il Codice Civile con l'articolo 1952 concede sugli immobili, del che è facile a scorgersi la ragione.

Per le ragioni sopra esposte il progetto di legge era approvato dalla Camera, e spero che sia egualmente accolto dall'autorevole voto del Senato.

PROGETTO DI LEGGE

*affronto alla Camera della Camera
del 19. maggio 1870*

Art. 1.

È abrogato l'articolo 4 della legge 21 agosto 1862, numero 794.

Art. 2.

Per i beni dei benefici e delle cappellanie laicali, soppressi colla legge 29 maggio 1855, N. 878, coi decreti commissariali 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, o col decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, che siano vacanti all'epoca della pubblicazione di questa legge, saranno osservate le disposizioni delle leggi precitate di loro soppressione.

Però nelle province napoletane, nelle Marche e nell'Umbria i beni costituenti la dotazione dei benefici e delle cappellanie anzidette rimarranno pienamente svincolati a favore dei patroni laici, pagandosi dai medesimi al Demanio dello Stato una somma eguale al trenta per cento del valore dei beni medesimi nei benefici, e una somma eguale alla doppia tassa di successione tra estranei per le cappellanie. Il valore dei beni sarà calcolato, senza detrazione di pesi, salvo l'adempimento dei medesimi si e come di diritto.

Il pagamento del 30 per cento e della doppia tassa sarà fatto per un quarto entro il termine di un anno dalla promulgazione di questa legge, e pel resto in tre rate eguali annue cogli interessi.

Art. 3.

I beni costituenti le dotazioni dei benefici e delle cappellanie soppressi colla legge 29 maggio 1855 e coi decreti 11 dicembre 1860, 3 gennaio 1861 e 17 febbraio 1861, di cui nel precedente articolo, ancora goduti dagli investiti, rimarranno pienamente svincolati, pagandosi dai patroni laici, quando cessi l'usufrutto degli investiti, al Demanio dello Stato le somme nella misura e modo stabiliti nell'alinea 1° dell'articolo precedente.

Potranno non di meno i patroni ottenere anche immediatamente il possesso dei beni costituenti le dotazioni dei benefici e delle cappellanie laicali, assicurando previamente agli investiti un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria.

Set 1

*Dentice Affari
Art 1*

Dentice al qu. art.

Set 2

7 beni, ecc. come art.

Settimane ecc. come art.

(Dentice) ecc. ecc.

Art. 4.

I patroni laici, che vi abbiano diritto a norma delle leggi precedenti, potranno dal giorno della pubblicazione della legge presente chiedere la immissione nel possesso dei beni costituenti la dotazione di benefici di patronato laicale esistenti nelle collegiate soppresse dalle leggi medesime, purchè con legale e valida garanzia si obblighino a corrispondere al fondo per il culto lo assegno vitalizio nella misura liquidata e dovuta da quest'ultimo agli odierni investiti e, cessata tale corrispondenza, a pagare al Demanio dello Stato la tassa ordinaria del 30 per cento, imposta dalla legge del 15 agosto 1867.

Art. 5.

Nulla è innovato quanto ai diritti attribuiti al fondo per il culto dalle leggi indicate nell'art. 2 nei casi di benefici di patronato misto, salvo ai patroni il diritto di acquistare la parte di beni spettante al patrono ecclesiastico mediante il pagamento di una somma eguale al valore di questa parte a' termini dell'art. 5 della legge 15 agosto 1867.

Il patrono laico che intende valersi di questo diritto dovrà farne dichiarazione al Demanio entro un anno dalla promulgazione della presente legge, e dovrà inoltre pagarne il prezzo.

Art. 6.

Non ostante il disposto dell'alineam 1^a dell'articolo 2 in tutti i casi in cui, avvenuta la vacanza di un beneficio o di una cappellania nelle province ivi indicate, siasi proceduto con regolare contratto allo svincolo dei beni, le relative convenzioni manterranno il loro effetto, ed i patroni rimarranno pienamente liberati pagando al Demanio dello Stato il trenta per cento dei benefici e la doppia tassa di successione per le cappellanie sul valore già liquidato dei beni costituenti la dotazione, previa deduzione del capitale assegnato in contratto al fondo del culto per le spese necessarie allo adempimento dei pesi.

Art. 7.

Lo Stato e l'amministrazione del fondo per il Culto, per quanto è dovuto dai patroni a' termini di questa legge, oltre i diritti accordati dalle leggi precedenti, godranno del privilegio sopra gli immobili accordato dall'art. 1952 del Codice civile.

Il Vice-Presidente *Al. Comini*
PISANELLI.